V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/C-3/39.692/IBM — servizi di manutenzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 275/10)

1. INTRODUZIONE

(1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato [1], la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può avere durata determinata e stabilire che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2. SINTESI DEL CASO

(2) Il 1º agosto 2011 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa a presunte infrazioni da parte di International Business Machines Corporation (di seguito «IBM») nei mercati dei servizi di manutenzione per i mainframe IBM.

(3) Secondo la valutazione preliminare della Commissione, IBM potrebbe detenere una posizione dominante sul mercato di alcuni input per la manutenzione delle componenti hardware e software dei mainframe IBM. Nella sua valutazione preliminare, la Commissione ha espresso preoccupazione per il fatto che IBM potesse aver abusato della sua posizione dominante, in violazione dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, imponendo ai suoi concorrenti sul mercato dei servizi di manutenzione condizioni di fornitura irragionevoli per detti input. Tali concorrenti sono attuali clienti di IBM. Secondo la valutazione preliminare della Commissione, le pratiche poste in essere da IBM potrebbe costituire un rifiuto «costruttivo» di fornire detti input.

(4) La valutazione preliminare non intende esaminare il possibile mercato della fornitura di servizi di manutenzione a clienti che possiedono diverse piattaforme server (c.d. *Multi-Vendor*), tra cui i mainframe IBM, né si prefigge di valutare la situazione concorrenziale tra IBM e altri produttori di server per quanto riguarda la fornitura di servizi di manutenzione a clienti con diverse piattaforme server.

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(5) IBM non concorda con la valutazione preliminare della Commissione. Ciò nonostante, IBM ha offerto degli impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione in materia di concorrenza. Gli elementi essenziali di tali impegni possono essere sintetizzati come segue.

(6) IBM si impegna a garantire la rapida disponibilità di determinati pezzi di ricambio e informazioni tecniche a prestatori terzi di servizi di manutenzione (*Third Party Maintainer*, TPM) secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori. A tal fine, IBM si impegna a sottoscrivere un contratto quadro con ogni TPM interessato a fornire servizi di manutenzione per mainframe IBM System z nello Spazio economico europeo (SEE).

(7) Il contratto quadro prevede termini e condizioni ragionevoli e contempla, tra l'altro, l'obbligo per IBM di: i) fornire prontamente ai TPM i pezzi di ricambio essenziali senza nessun obbligo per i TPM di restituire la parte difettosa; ii) offrire ai TPM, per tali pezzi di ricambio, gli stessi prezzi

[1] GU C 115 del 9.5.2008, pag. 47.

applicati a chi esegue autonomamente la manutenzione, sia per i modelli di mainframe attuali che per quelli futuri; iii) fornire prontamente ai TPM le informazioni tecniche (inclusi gli aggiornamenti dei codici delle macchine).

(8) Il contratto quadro dà inoltre ai TPM la possibilità di far rispettare gli obblighi di IBM in caso di controversie riguardanti l'accordo. Il contratto quadro contempla specifiche clausole penali e di inadempimento qualora IBM fornisca in ritardo parti di ricambio essenziali e informazioni tecniche.

(9) Al fine di facilitare i contatti con i TPM, IBM si impegna a creare una figura ad hoc, incaricata di gestire le relazioni con i TPM operanti nell'Unione europea (*TPM Relationship Manager*).

(10) Tali impegni valgono per tutti i modelli e tipi di IBM System z che IBM non ha ritirato dal servizio, per un periodo di cinque anni a partire dalla data di adozione della decisione della Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. IBM si impegna a inviare ogni anno alla Commissione una relazione sull'attuazione degli impegni sottoscritti.

(11) Gli impegni sono pubblicati nella versione integrale in lingua inglese sul sito Internet della Direzione Generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4. **INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI**

(12) La Commissione, tenuto conto dei risultati della consultazione degli operatori di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. Nel caso in cui gli impegni fossero modificati in maniera sostanziale, sarà avviata una nuova consultazione.

(13) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti. Le osservazioni devono essere corroborate, nei limiti del possibile, da un'argomentazione dettagliata che contenga i fatti fondamentali su cui si basano e, se individuano un problema, da una proposta di soluzione.

(14) Tutte le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a fornire una versione non riservata delle osservazioni in cui eventuali segreti aziendali o altri passaggi riservati siano omessi e sostituiti, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato». Sarà presa in considerazione ogni richiesta legittima.

(15) Le osservazioni potranno essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/C-3/39.692/IBM — Maintenance services, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Directorate-General for Competition
Antitrust Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË